SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA ——

Doc. IV-bis n. 27-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari (Relatore RUSSO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL DOTTOR **GIOVANNI PRANDINI**, NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE *PRO TEMPORE*, NONCHÈ DEI SIGNORI **ALESSANDRO SIGNANI**, **EZIO CARTOTTO** E **GIUSEPPE PIZZONE**

per il reato di cui agli articoli 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

Trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano il 17 giugno 1998

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 2 luglio 1998

Comunicata alla Presidenza il 17 novembre 1998

13 - AGO - PRM - 00027 - 1 TIPOGRAFIA DEL SENATO (1000) XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il 27 maggio 1998 il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Milano ha presentato richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro della marina mercantile *pro tempore*, nonché dei signori Alessandro Signani, Ezio Cartotto e Giuseppe Pizzone, per il reato di cui agli articoli 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Il 17 giugno 1998 il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha trasmesso la richiesta al Presidente del Senato, che l'ha deferita alla Giunta il 7 luglio ed annunciata in Aula il 9 luglio 1998.

Come risulta dalla relazione inviata dal Collegio per i reati ministeriali «L'ex Ministro Prandini è imputato dei reati di cui agli articoli 110, 319 e 321 del codice penale perché, nella sua qualità di Ministro della Marina Mercantile – dunque pubblico ufficiale - in concorso con Cartotto e Pizzone che operavano quali intermediari nella consegna del denaro per compiere e per aver compiuto atti contrari ai suoi doveri d'ufficio - finalizzati a consentire l'erogazione di contributi della CEE per un ammontare di circa 20 miliardi di lire alla Cantineri Navali Ferrari di Alessandro Signani a finanziamento di una commessa avente ad oggetto la costruzione di quattro navi passeggeri e una nave rimorchiatore - in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, tra l'altro firmando nel 1988 i decreti di liquidazione dei contributi assegnati alla CNF, prima accettava la promessa e poi riceveva da Alessandro Signani, amministratore della Cantieri Navali Ferrari, per il tramite di Cartotto e Pizzone, i quali a loro volta trattenevano una parte del denaro a lui destinato, la somma di lire 150.000.000 circa».

La relazione del Collegio illustra quanto segue.

Il procedimento trae origine dalle dichiarazioni rese dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova dai signori Alessandro Signani, imprenditore nel campo della cantieristica navale, e Ezio Cartotto, amico del dottor Prandini nonché militante nella sua stessa area politica, in relazione ad una dazione di denaro da parte del citato imprenditore ai signori Giuseppe Pizzone e Ezio Cartotto perché, attraverso l'intervento dell'ex Ministro della marina mercantile Prandini, si sbloccasse la pratica inerente la liquidazione di sostanziosi contributi della Comunità europea alla suddetta impresa. Dalle indagini è emerso che i signori Cartotto e Pizzone avrebbero suddiviso la somma percepita dal signor Signani con l'ex Ministro Prandini.

Successivamente gli atti processuali sono stati trasmessi al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Milano che ha invitato il dottor Prandini a comparire. L'ex Ministro ha invece eccepito la nullità di tale invito a causa dell' «assoluta genericità e indeterminatezza dell'informazione di garanzia», mentre il Collegio ha ritenuto infondata tale obiezione osservando che l'articolo 375, comma 3, del codice di procedura penale richiede «la sommaria esposizione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute».

In ordine al merito della vicenda il Collegio precisa che il signor Signani aveva presentato alla Comunità europea, sin dal 1985, una richiesta di contributo pari a lire 20 miliardi. Constatato il ritardo nella liqui-

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dazione di tale contributo e l'esposizione finanziaria dell'impresa che nel frattempo aveva già provveduto alla costruzione delle navi per la quale era stato chiesto il contributo, il signor Signani avrebbe accettato l'offerta dei signori Pizzone e Cartotto, di adoperarsi presso l'ex Ministro della marina mercantile Prandini affinché si giungesse alla tempestiva liquidazione del finanziamento. Il Collegio ricorda infatti che competeva al Ministro della marina mercantile firmare i decreti di liquidazione in favore dell'impresa Signani. Il suddetto imprenditore ha dichiarato di aver versato al signor Pizzone un miliardo e mezzo di lire; il 5% di tale somma sarebbe poi stato consegnato al signor Cartotto, che avrebbe suddiviso la somma da lui ricevuta con l'ex Ministro Prandini. Tale operazione sarebbe avvenuta con la copertura formale di fatture per servizi di consulenza mai verificatisi.

Dagli interrogatori degli indagati è inoltre emerso che l'ex Ministro Prandini avrebbe ottenuto somme per circa 150 milioni di lire. Successivamente, nell'estate del 1988, i contributi della Comunità europea all'impresa Signani sono stati assegnati con decreto a firma dell'ex Ministro Prandini.

Il Collegio informa inoltre che all'esito della prima udienza di incidente probatorio il difensore dell'ex Ministro Prandini ed il Pubblico Ministero hanno chiesto che fosse acquisita la documentazione reperibile presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, relativa alla concessione di contributi in favore del signor Signani. Il Collegio procedente, pur condividendo tale richiesta e dichiarando che vi avrebbe dato corso al più presto, ha posto in via preliminare l'esigenza di richiedere l'autorizzazione a procedere al Senato della Repubblica poiché i reati contestati si approssimano alla prescrizione.

La Giunta, nella seduta del 14 ottobre 1998, ha esaminato la richiesta in questione. Il dottor Giovanni Prandini ha provveduto a depositare una memoria con la quale ha chiesto alla Giunta di proporre il diniego

dell'autorizzazione a procedere nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989. In tale documento egli rileva l'assoluta infondatezza delle accuse e l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal signor Ezio Cartotto, da lui denunciato per calunnia proprio in ordine a tali dichiarazioni. Il dottor Prandini ha inoltre sottolineato la gravità del comportamento assunto dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Milano nei suoi confronti: si è infatti proceduto nella richiesta di autorizzazione a procedere, senza verificare che le dichiarazioni dei signori Cartotto e Signani rispondessero a verità mediante l'acquisizione, presso la Direzione Generale del Naviglio del Ministero dei trasporti e della navigazione, delle pratiche relative ai decreti in questione. A suo giudizio infatti tale documentazione dimostrerebbe che egli ha agito per il perseguimento dell'interesse pubblico, poiché le date di tali decreti di concessione del contributo al signor Signani non coinciderebbero con la costruzione accusatoria formulata dal Collegio. Ricorda inoltre che ogni erogazione di contributi da parte del Ministero della marina è sempre stata vagliata e approvata dall'Ispettorato tecnico.

La Giunta, dopo ampia discussione, ha deliberato di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Prandini e, pertanto, dei signori Signani, Cartotto e Pizzone.

* * *

L'accusa nei confronti del dottor Giovanni Prandini trae origine – come risulta dalla relazione del Collegio per i reati ministeriali – dalle dichiarazioni rese da Signani Alessandro e Cartotto Ezio al P.M. presso il Tribunale di Genova, nell'ambito di altro procedimento penale, e confermate dai medesimi in sede di incidente probatorio dinanzi al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Milano, Secondo tali dichiarazioni, Signani Alessandro, titolare di impresa di cantieristica navale, avendo richiesto per la costruzione di cinque navi

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contributi CEE per venti miliardi, e tardando tale finanziamento, avrebbe accettato la «proposta di intermediazione» presso il Ministero offertagli da Pizzone Giuseppe, il quale si sarebbe dichiarato buon conoscente di Cartotto Ezio, amico a suo dire del Ministro Prandini: si sarebbe così realizzato un accordo illecito tra Signani, Pizzotto e Cartotto, in virtù del quale il primo avrebbe versato al secondo la somma di lire tre-quattro miliardi (in effetti sarebbe stato poi versato un miliardo e mezzo) ed il Pizzone avrebbe versato il 5% al Cartotto il quale avrebbe infine diviso la somma ricevuta con il Ministro Prandini cui competeva la firma dei decreti di liquidazione del suddetto finanziamento. Cartotto Ezio, in particolare, ha confermato l'accordo illecito che sarebbe intervenuto, nel senso di cui sopra, tra lui ed il Ministro Prandini, e la effettiva dazione a quest'ultimo, da parte sua, della somma di . 150 milioni.

Il dottor Giovanni Prandini contesta l'accusa, negando di avere ricevuto alcuna somma da Cartotto Ezio o di averne accettato la promessa, ed affermando, al contrario, di avere sempre agito, in qualità di Ministro della Marina Mercantile, per il perseguimento dell'interesse pubblico, in specie provvedendo con assoluta imparzialità agli adempimenti connessi alla attuazione della legge 23 marzo 1985 n. 111 recante provvidenze a favore delle costruzioni navali. Osservando, con la memoria presentata alla Giunta, che «la fonte di prova (contro di lui) è costituita soltanto dalle dichiarazioni di Cartotto Ezio» (in quanto Signani Alessandro si è limitato a riferire «de relato circa la destinazione del denaro in varie riprese erogato e consegnato al Cartotto e al Pizzone»), egli precisa, inoltre, di avere denunciato per calunnia il Cartotto, proprio in ordine a dette dichiarazioni, ed allega la relativa denuncia.

È però evidente che esula dalle competenze del Senato valutare, nel merito, se sia vero o no quanto dichiarato da Cartotto Ezio circa l'accordo illecito che sarebbe intervenuto tra lui e l'allora Ministro Prandini e la consegna di danaro a quest'ultimo. Tale accertamento compete, in via esclusiva, al Giudice, il quale da esso (e dagli altri elementi di prova acquisiti al giudizio) trarrà le dovute conseguenze in ordine alla responsabilità, o meno, del dottor Giovanni Prandini (e, se del caso, in ordine alla responsabilità di Cartotto Ezio per il delitto di calunnia).

Ciò che è sicuramente da escludere, comunque, è che il fatto per il quale l'ex Ministro Prandini è chiamato a rispondere possa ritenersi commesso «per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo». Tale fatto – come risulta dal capo di accusa consiste nell'aver ricevuto da Signani Alessandro, tramite Cartotto e Pizzone, una somma di denaro – e, prima ancora, nell'averne accettato la promessa - al fine di favorire illecitamente il medesimo Signani Alessandro compiendo atti contrari ai doveri d'ufficio: ed è di intuitiva evidenza che in esso non può in alcun modo ravvisarsi una «tutela di interesse pubblico costituzionalmente rilevante» ovvero il «perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo». Peraltro, se, come sostiene il dottor Prandini, le dichiarazioni accusatorie di Cartotto Ezio nei suoi confronti fossero false e calunniose, ed i provvedimenti in attuazione della legge 23 marzo 1985 n. 111 fossero stati da lui assunti, nel caso di specie, senza l'interferenza di alcuna promessa o di alcun versamento di denaro, egli meriterebbe di essere assolto, con una pronuncia di merito che soltanto alla Autorità Giudiziaria competerebbe di adottare ma che sarebbe impedita dal diniego di autorizzazione a procedere. Sotto nessun profilo, insomma, potrebbero ritenersi sussistenti le condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1 in presenza delle quali soltanto sarebbe consentito al

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato negare la richiesta autorizzazione a procedere.

La Giunta, pertanto, ha deliberato di proporre alla Assemblea di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Giovanni Prandini, e conseguentemente altresì nei confronti dei signori Alessandro Signani, Ezio Cartotto e Giuseppe Pizzone, per il reato di cui agli articoli 110, 319 e 321 del codice penale, come da richiesta inoltrata dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Milano.

Russo, relatore